

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1993, con il quale il «Centro studi in psicoterapia cognitiva» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Firenze e nelle sedi periferiche di Roma, Napoli, Teramo, L'Aquila, Ancona e Torino, un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1993 di rettifica con il quale viene confermata l'abilitazione all'attivazione del corso di formazione in psicoterapia alla sola sede principale di Firenze;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dal «Centro studi in psicoterapia cognitiva (CESIPc)», alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visto il decreto in data 27 novembre 2001 di autorizzazione all'attivazione delle sedi periferiche di Roma e Padova;

Visto il decreto in data 9 maggio 2005 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Padova;

Visto il decreto in data 2 agosto 2005 di autorizzazione ad ampliare la sede principale di Firenze e ad aumentare il numero degli allievi ammissibili;

Visto il decreto in data 2 agosto 2005 di revoca del riconoscimento della sede periferica di Roma;

Visto il decreto in data 16 novembre 2006 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Padova;

Visto il decreto in data 16 novembre 2006 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Livorno;

Visto il decreto in data 25 gennaio 2008 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Livorno e ad aumentare il numero degli allievi ammissibili;

Visto il decreto in data 31 marzo 2015 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Padova;

Vista l'istanza e le successive integrazioni con cui il predetto Istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Livorno, da via Cambini n. 44 a Sesto Fiorentino - piazza Vittorio Veneto n. 48, e la diminuzione del numero degli allievi ammissibili al primo anno di corso da 17 a 16 e per l'intero corso a 64 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 30 maggio 2017;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella seduta del 26 luglio 2017, trasmessa con nota prot. 4080 dell'11 settembre 2017, subordinata all'integrazione dell'adeguamento temporale del contratto di locazione;

Vista la documentazione integrativa inviata dall'Istituto con nota prot. 25716 del 19 settembre 2017, relativa all'adeguamento temporale del contratto di locazione;

Decreta:

#### Art. 1.

Il «Centro studi in psicoterapia cognitiva (CESIPc)», abilitato con decreto in data 16 novembre 2006 ad istituire e ad attivare, nella sede periferica di Livorno, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede di Livorno, da via Cambini n. 44 a Sesto Fiorentino - piazza Vittorio Veneto n. 48.

#### Art. 2.

È autorizzato, inoltre, a diminuire il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso da 17 a 16 unità e, per l'intero corso, a 64 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2017

*Il Capo del Dipartimento:* MANCINI

17A07163

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 settembre 2017.

**Aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali.**

### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e, in particolare, il comma 1 che prevede che almeno ogni due anni, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, a cura del Ministero della sanità, è stabilita e pubblicata la tariffa di vendita dei medicinali, sentito il parere della Federazione degli ordini dei farmacisti;



Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, recante «Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico», e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 37 e 41;

Visto il decreto del Ministro della sanità 18 agosto 1993, recante «Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 settembre 1993, n. 226, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 23 marzo 2017, recante «Modifica dell'allegato A del decreto 18 agosto 1993, recante "Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 3 giugno 2017;

Ritenuto di aggiornare la tariffa di cui al citato decreto 18 agosto 1993 in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, in conformità al disposto dell'art. 125 del citato regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti da farmacia privata del 26 maggio 2009 e il successivo accordo di rinnovo del 14 novembre 2011;

Considerata la retribuzione lorda del costo/lavoro del farmacista di farmacia, primo livello, risultante dalle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale laureato dipendente, primo livello, delle farmacie aperte al pubblico pari ad € 0,425 al minuto;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping» e successive modificazioni;

Acquisito il parere favorevole della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, reso con nota del 21 settembre 2017;

Decreta:

#### Art. 1.

1. È approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali secondo le disposizioni che seguono e gli allegati A e B del presente decreto.

#### Art. 2.

1. Ai medicinali di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, nonché ai medicinali veterinari di cui

agli articoli 10, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, preparati estemporaneamente ed eseguiti integralmente in farmacia, si applica la presente Tariffa nazionale come determinata ai sensi dell'art. 3.

2. Alle formule officinali eseguite in multipli (scala ridotta) che recano in etichetta l'indicazione del numero di lotto non si applica la tariffa nazionale di cui al presente decreto.

#### Art. 3.

1. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui all'art. 2, comma 1, è formato:

a) dall'importo delle sostanze impiegate in base all'annessa «Tabella dei prezzi delle sostanze» (allegato A) o, nel caso di sostanze non comprese nella predetta tabella, in base a quanto previsto nell'art. 5;

b) dall'importo indicato nella «Tabella dei costi di preparazione» (allegato B);

c) dall'incremento di cui all'art. 7;

d) dagli eventuali supplementi di cui all'art. 8;

e) dal costo del recipiente.

2. Al prezzo di vendita di cui al comma 1 si applica l'imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi di legge.

#### Art. 4.

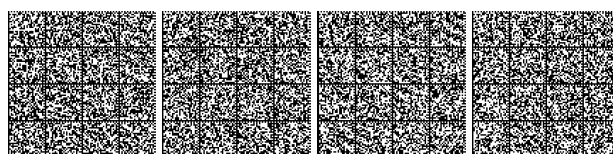
1. L'importo delle sostanze impiegate di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), va calcolato in relazione alla quantità effettivamente dispensata, con arrotondamento alla seconda cifra decimale per difetto se la terza cifra decimale è minore di cinque e per eccesso qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

2. Ai fini della determinazione del prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui all'art. 2, comma 1, non è consentito quotare una sostanza a un prezzo diverso da quello indicato nella «Tabella dei prezzi delle sostanze» (allegato A), anche quando sia stata impiegata una sostanza contraddistinta da marchio registrato.

#### Art. 5.

1. Per le sostanze non comprese nell'allegato A si applica il prezzo di acquisto, al netto dell'IVA, del quale deve essere conservata prova documentale.

2. Per l'approvvigionamento delle sostanze di cui al presente articolo, le spese di trasporto, ove fatturate dal fornitore, concorrono alla determinazione del prezzo della preparazione in funzione della quantità utilizzata nell'allestimento della stessa.



## Art. 6.

1. I costi di preparazione di cui all'allegato B sono comprensivi anche degli oneri connessi al rispetto degli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

## Art. 7.

1. I costi di preparazione di cui all'allegato B sono aumentati del 40%, al fine di compensare gli ulteriori oneri connessi alle attività generali, preliminari e successive all'allestimento della preparazione nonché quelli connessi alla dispensazione dei medicinali di cui all'art. 2, comma 1.

## Art. 8.

1. Al fine di compensare i costi connessi all'assolvimento degli ulteriori adempimenti, previsti dalle normative di riferimento, è dovuto un supplemento pari a € 2,50, per le preparazioni dei medicinali di cui all'art. 2, comma 1, contenenti:

a) una o più sostanze pericolose per la salute umana, riportate nella tabella n. 3 della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana o classificate nel «Global Harmonized System» (GHS) con codice univoco «H»;

b) una o più sostanze di cui alla «Tabella dei Medicinali Sezione A» e alla «Tabella dei Medicinali Sezione B» del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

c) una o più sostanze il cui impiego è considerato doping ai sensi dell'art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

2. Nella tariffazione dei medicinali di cui al primo comma, qualora la formulazione comprenda sostanze appartenenti a più di una categoria di cui alle lettere a), b) e c), il supplemento spetta una sola volta per ciascuna categoria.

## Art. 9.

1. Per la dispensazione di uno o più dei medicinali di cui agli articoli 2, comma 1 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, nonché dei medicinali veterinari di cui agli articoli 2, comma 1, 10, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, effettuata durante le ore notturne, dopo la chiusura serale, secondo gli orari stabiliti dalla competente autorità sanitaria, spetta un diritto addizionale di € 7,50 alle farmacie urbane e rurali non sussidiate e di € 10,00 alle farmacie rurali sussidiate.

2. Per la dispensazione di uno o più dei medicinali di cui al comma 1 effettuata dalle farmacie rurali sussidiate durante le ore di chiusura diurna spetta un diritto addizionale di € 4,00.

3. I diritti addizionali di cui ai commi 1 e 2 sono dovuti soltanto quando la farmacia effettua servizio a «battenti chiusi» o «a chiamata».

4. I diritti addizionali di cui ai commi 1 e 2 non sono dovuti quando la farmacia effettua servizio a «battenti aperti», ancorché con modalità che escludono, per misura di sicurezza, il normale accesso ai locali.

## Art. 10.

1. I prezzi determinati in base al presente decreto non possono essere incrementati in alcun caso.

## Art. 11.

1. Sul prezzo di vendita dei medicinali calcolato ai sensi del presente decreto, il farmacista deve concedere uno sconto del 16% agli enti pubblici o privati aventi finalità di assistenza e beneficenza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla dispensazione dei medicinali agli aventi diritto, escluso comunque il Servizio sanitario nazionale. Dal suddetto sconto sono esclusi i supplementi di cui all'art. 8, i diritti addizionali di cui all'art. 9 e il costo del recipiente.

## Art. 12.

1. Il titolare o il direttore della farmacia deve avere cura che nella stessa sia conservata, anche in formato elettronico, una copia della tariffa nazionale, che deve essere resa visibile a chiunque ne faccia richiesta.

## Art. 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e dalla medesima data è abrogato il decreto del Ministro della salute 18 agosto 1993, citato in premessa.

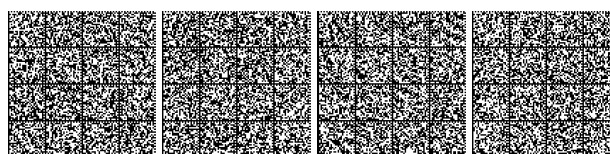
Il presente decreto sarà sottoposto al visto del competente organo di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2017

*Il Ministro:* LORENZIN

*Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2017*

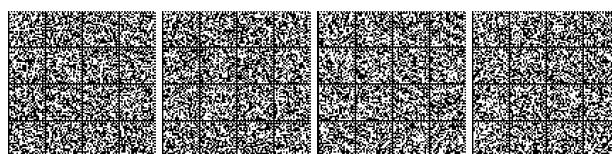
*Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2075*



| <b>Allegato A “Tabella dei prezzi delle sostanze”</b>    |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Descrizione</b>                                       | <b>Prezzo al grammo</b> |
| <b>A</b>                                                 |                         |
| Acido acetilsalicilico                                   | € 0,122                 |
| Acido ascorbico                                          | € 0,059                 |
| Acido borico                                             | € 0,110                 |
| Acido citrico                                            | € 0,038                 |
| Acido cloridrico (diluito)                               | € 0,012                 |
| Acido fosforico                                          | € 0,050                 |
| Acido glutammico                                         | € 0,062                 |
| Acido lattico                                            | € 0,077                 |
| Acido salicilico                                         | € 0,271                 |
| Acido tannico (tannino)                                  | € 0,195                 |
| Acido tartarico                                          | € 0,071                 |
| Acido tricloro-acetico                                   | € 0,205                 |
| Acqua depurata                                           | € 0,005                 |
| Acqua ossigenata 100 vol. - (vedi perossido di idrogeno) | € 0,007                 |
| Acqua ossigenata 10 vol. - (vedi perossido di idrogeno)  | € 0,007                 |
| Agar Agar                                                | € 0,136                 |
| Allume                                                   | € 0,038                 |
| Aloe polvere                                             | € 0,101                 |
| Altea (radice) polvere                                   | € 0,034                 |
| Altea estratto fluido                                    | € 0,049                 |
| Ammoniaca                                                | € 0,012                 |
| Ammonio carbonato                                        | € 0,030                 |
| Ammonio cloruro                                          | € 0,037                 |
| Ammonio solfoittiolato                                   | € 0,157                 |
| Anice                                                    | € 0,098                 |
| Anice stellato (badiana)                                 | € 0,077                 |
| Argento nitrato                                          | € 2,505                 |
| Argento proteinato                                       | € 1,871                 |
| Argilla sterilizzata                                     | € 0,014                 |
| Atropina solfato                                         | € 31,223                |
| <b>B</b>                                                 |                         |
| Benzalconio cloruro                                      | € 1,738                 |
| Bergamotto essenza                                       | € 0,624                 |
| Bismuto carbonato basico                                 | € 0,144                 |
| Bismuto nitrato basico (magistero)                       | € 0,209                 |
| Bismuto gallato basico (sottogallato)                    | € 0,273                 |
| Bismuto salicilato basico                                | € 0,105                 |



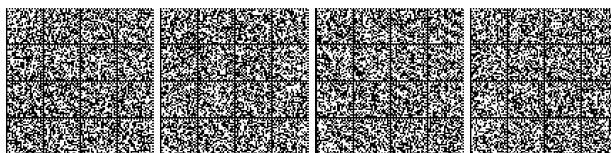
|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Boldo polvere                           | € 0,093  |
| Boldo estratto fluido                   | € 0,043  |
| Borace                                  | € 0,041  |
| Burro di cacao                          | € 0,045  |
|                                         |          |
| <b>C</b>                                |          |
| Caffeina                                | € 0,141  |
| Calcio carbonato (precipitato)          | € 0,036  |
| Calcio cloruro (cristalli)              | € 0,060  |
| Calcio fosfato bibasico                 | € 0,037  |
| Calcio glicerofosfato                   | € 0,237  |
| Calcio idrossido                        | € 0,083  |
| Calcio lattato                          | € 0,060  |
| Camomilla comune                        | € 0,106  |
| Canfora                                 | € 0,074  |
| Cannabis infiorescenze (D.M.23.03.2017) | € 9,00   |
| Carbone attivo                          | € 0,265  |
| Carbone vegetale                        | € 0,034  |
| Cascara estratto secco                  | € 0,117  |
| Cedro essenza                           | € 0,459  |
| Cellulosa acetoftalato                  | € 1,052  |
| Cera bianca                             | € 0,045  |
| China rossa corteccia                   | € 0,051  |
| China estratto fluido                   | € 0,060  |
| Chinidina solfato                       | € 1,339  |
| Chinina cloridrato                      | € 2,972  |
| Chinina solfato                         | € 1,596  |
| Cloroformio                             | € 0,034  |
| Codeina fosfato                         | € 19,470 |
| Collodio                                | € 0,040  |
|                                         |          |
| <b>D</b>                                |          |
| Diazepam                                | € 4,867  |
| Difenidramina                           | € 1,361  |
|                                         |          |
| <b>E</b>                                |          |
| Efedrina cloridrato                     | € 0,888  |
| Eritromicina                            | € 1,256  |
| Etere etilico (anestetico)              | € 0,022  |
| Eucaliptolo                             | € 0,252  |
| Eucalipto essenza                       | € 0,162  |
|                                         |          |



|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>F</b>                    |          |
| Fenile salicilato           | € 0,415  |
| Fenolo                      | € 0,160  |
| Fenolo liquido              | € 0,060  |
| Finocchio essenza           | € 0,297  |
| Frangula estratto secco     | € 0,095  |
|                             |          |
| <b>G</b>                    |          |
| Garofano essenza            | € 0,317  |
| Gelatina                    | € 0,073  |
| Genziana estratto fluido    | € 0,061  |
| Genziana tintura            | € 0,060  |
| Ginepro essenza             | € 0,634  |
| Glicerina                   | € 0,020  |
| Glicole propilenico         | € 0,039  |
| Glucosio                    | € 0,022  |
| Gomma adragante             | € 0,239  |
| Gomma arabica               | € 0,060  |
| Guaiacolo                   | € 0,221  |
|                             |          |
| <b>I</b>                    |          |
| Iodio                       | € 0,789  |
| Iodoformio                  | € 0,498  |
| Ipecacuana estratto fluido  | € 1,478  |
|                             |          |
| <b>L</b>                    |          |
| Lanolina anidra             | € 0,041  |
| Lidocaina                   | € 0,490  |
| Lidocaina cloridrato        | € 0,298  |
| Limone essenza              | € 0,183  |
| Lino semi                   | € 0,019  |
| Lino farina                 | € 0,021  |
| Liquirizia                  | € 0,055  |
| Litio carbonato             | € 0,452  |
|                             |          |
| <b>M</b>                    |          |
| Magnesio carbonato          | € 0,033  |
| Magnesio ossido             | € 0,060  |
| Magnesio solfato eptaidrato | € 0,024  |
| Manna                       | € 0,086  |
| Menta (foglie)              | € 11,061 |
| Menta essenza               | € 0,313  |
| Mentolo naturale            | € 0,128  |



|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Metile-p-idrossibenzoato       | € 0,205  |
| Metile salicilato              | € 0,091  |
| Metionina                      | € 0,125  |
| Morfina cloridrato             | €8,714   |
|                                |          |
| <b>N</b>                       |          |
| Nadololo                       | € 6,048  |
| Naltrexone                     | € 22,320 |
| Niaouli essenza (gomenolo)     | € 0,160  |
| Nicotinammide                  | € 0,075  |
|                                |          |
| <b>O</b>                       |          |
| Olio di arachidi               | € 0,025  |
| Olio di mandorle dolci         | € 0,026  |
| Olio di oliva                  | € 0,028  |
| Olio di ricino                 | € 0,016  |
| Olio di sesamo                 | € 0,028  |
| Oxazepam                       | € 11,000 |
|                                |          |
| <b>P</b>                       |          |
| Pancreatina                    | € 0,124  |
| Papaina                        | € 0,147  |
| Papaverina cloridrato          | € 1,874  |
| Paracetamolo                   | € 0,135  |
| Paraffina solida               | € 0,024  |
| Paraffina liquida              | € 0,020  |
| Perossido di idrogeno 100 vol. | € 0,007  |
| Perossido di idrogeno 10 vol.  | € 0,007  |
| Pilocarpina cloridrato         | € 18,095 |
| Pino essenza                   | € 0,317  |
| Pino gemme                     | € 0,050  |
| Piperazina adipato             | € 0,165  |
| Poligala (virginiana radice)   | € 0,062  |
| Poligala estratto fluido       | € 0,061  |
| Polivinilpirrolidone           | € 0,119  |
| Potassio bromuro               | € 0,100  |
| Potassio cloruro               | € 0,044  |
| Potassio ioduro                | € 0,424  |
| Potassio permanganato          | € 0,252  |
| Potassio sulfoguaiacolato      | € 0,144  |
| Procaina cloridrato            | € 59,177 |
|                                |          |



|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| <b>R</b>                      |         |
| Rabarbaro polvere             | € 0,066 |
| Rabarbaro estratto fluido     | € 0,072 |
| Ratania                       | € 0,039 |
| Resorcina                     | € 0,216 |
|                               |         |
| <b>S</b>                      |         |
| Saccarina                     | € 0,095 |
| Saccarosio                    | € 0,491 |
| Senna foglia                  | € 0,029 |
| Senna frutti                  | € 0,044 |
| Sodio benzoato                | € 0,053 |
| Sodio bicarbonato             | € 0,042 |
| Sodio bromuro                 | € 0,169 |
| Sodio citrato                 | € 0,052 |
| Sodio cloruro                 | € 0,038 |
| Sodio fosfato bibasico        | € 4,188 |
| Sodio glicerofosfato          | € 0,089 |
| Sodio ioduro                  | € 0,369 |
| Sodio salicilato              | € 0,055 |
| Sodio solfato anidro          | € 1,221 |
| Sodio solfato decaidrato      | € 0,010 |
| Sodio stearato                | € 0,038 |
| Sodio tiosolfato              | € 0,041 |
| Solfadiazina                  | € 0,991 |
| Solfanilammide                | € 0,354 |
| Solfo precipitato (magistero) | € 0,034 |
| Solfo sublimato (fiori)       | € 0,031 |
| Sorbitolo puro                | € 0,026 |
| Sorbitolo soluzione al 70%    | € 0,021 |
| Spermaceti                    | € 0,046 |
| Stearina                      | € 0,033 |
|                               |         |
| <b>T</b>                      |         |
| Talco                         | € 0,019 |
| Teobromina                    | € 0,310 |
| Teofillina                    | € 0,231 |
| Terpina idrata                | € 1,812 |
| Timolo                        | € 0,254 |
|                               |         |
| <b>V</b>                      |         |
| Valeriana polvere             | € 0,066 |
| Valeriana tintura             | € 0,065 |



|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Vaselina bianca          | € 0,023 |
|                          |         |
| <b>Z</b>                 |         |
| Zinco ossido             | € 0,029 |
| Zinco solfato            | € 0,058 |
| Zucchero (v. saccarosio) | € 0,491 |



## Allegato B "TABELLA DEI COSTI DI PREPARAZIONE"

| Descrizione                                                                                                               | Prezzo<br>Euro | DISPOSITIVI, MATERIALI DI CONSUMO E PROCESSI S.A.L.<br>(Il cui costo risulta assorbito nel valore in euro riportato nella colonna "Prezzo") |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Preparazioni liquide (soluzioni fino a 2 componenti e fino a 2 operazioni tecnologiche)</b>                         | 6,65           | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.                                                             |
| per ciascun componente in più sul prezzo finale                                                                           | 0,80           | Eventuali siringhe per prelievi volumetrici.                                                                                                |
| per ogni operazione tecnologica in più                                                                                    | 2,30           |                                                                                                                                             |
| <b>2. Estratti liquidi e tinture (fino a 2 componenti e fino a 2 operazioni tecnologiche)</b>                             | 8,00           | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.                                                             |
| per ogni componente in più sul prezzo finale                                                                              | 0,80           | Siringa in plastica, filtro monouso (ad esempio filtro per siringa, carta da filtro o filtro a ditale)                                      |
| per ogni operazione tecnologica in più                                                                                    | 2,30           |                                                                                                                                             |
| <b>3. Emulsioni, sospensioni e miscele di olii (fino a 2 componenti e 2 operazioni tecnologiche, fino a 250 g)</b>        | 13,30          | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.                                                             |
| per ogni g 100 o frazione in più oltre i g 250                                                                            | 0,70           | Eventuali siringhe per prelievi volumetrici.                                                                                                |
| per ogni componente in più sul prezzo finale                                                                              | 0,70           |                                                                                                                                             |
| per ogni operazione tecnologica in più                                                                                    | 2,30           |                                                                                                                                             |
| <b>4. Preparazioni semisolide per applicazione cutanea (fino a 2 componenti e 2 operazioni tecnologiche, fino a 50 g)</b> | 13,30          | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.                                                             |
| per ogni g 50 o frazione in più oltre i g 50                                                                              | 0,75           |                                                                                                                                             |
| per ciascun componente in più sul prezzo finale                                                                           | 0,75           |                                                                                                                                             |
| per ogni operazione tecnologica in più                                                                                    | 2,30           |                                                                                                                                             |
| <b>5. Polveri composte e piante per tisane (fino a 2 componenti e 2 operazioni tecnologiche)</b>                          | 6,65           | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.                                                             |
| per ogni componente in più sul prezzo finale                                                                              | 0,75           |                                                                                                                                             |
| per ogni operazione tecnologica in più                                                                                    | 2,30           |                                                                                                                                             |
| <b>6. Cartine e cialdini (fino a 1 componente e 3 operazioni tecnologiche, per 10 unità)</b>                              | 11,00          | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.                                                             |
| oltre le prime 10 per ogni unità in più                                                                                   | 0,25           |                                                                                                                                             |
| per ogni unità in meno, sottrarre                                                                                         | 0,35           |                                                                                                                                             |
| per un componente in più fino a un massimo di 4                                                                           | 0,60           |                                                                                                                                             |
| per ogni operazione tecnologica in più                                                                                    | 2,30           |                                                                                                                                             |
| <b>7. Capsule (fino a 1 componente e 3 operazioni tecnologiche, per 120 unità)</b>                                        | 22,00          | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.                                                             |
| oltre le prime 120 per ogni 10 unità o frazione in più                                                                    | 2,00           |                                                                                                                                             |
| per ogni 10 unità o frazione in meno, sottrarre                                                                           | 1,00           |                                                                                                                                             |
| per un componente in più fino a un massimo di 4                                                                           | 0,60           |                                                                                                                                             |
| per ogni operazione tecnologica in più                                                                                    | 2,30           |                                                                                                                                             |
| <b>8. Compresse e gomme da masticare medicate (fino a 4 componenti e 3 operazioni tecnologiche, per 100 unità)</b>        | 33,25          | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.                                                             |
| oltre le prime 100 per ogni 10 unità o frazioni in più                                                                    | 3,00           |                                                                                                                                             |
| per ogni 10 unità o frazione in meno, sottrarre                                                                           | 2,00           |                                                                                                                                             |
| per ogni operazione tecnologica in più                                                                                    | 2,30           |                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                           |                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9. Pillole, pastiglie (per 20 unità) e granulati (fino a 100 g) (fino a 1 componente e 4 operazioni tecnologiche)</b>                                  |                                                                      | 19,95 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                           | oltre 20 unità o 100 g per 10 unità o 50 g o frazioni in più         | 0,15  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                           | per ogni 10 unità o 50 g o frazioni in meno, sottrarre               | 0,30  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                           | per ciascun componente in più sul prezzo finale fino al massimo di 4 | 0,60  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                           | per ogni operazione tecnologica in più                               | 2,30  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>10. Preparazioni semisolide per uso orale veterinario (fino a 2 componenti e 3 operazioni tecnologiche, per 5 unità o fino a 50 g)</b>                 |                                                                      | 13,30 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                           | oltre le prime cinque unità ogni unità in più o per ogni 10 g in più | 0,30  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                           | per ogni unità o per ogni 5 g in meno, sottrarre                     | 0,80  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                           | per ciascun componente in più sul prezzo finale                      | 0,60  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                           | per ogni operazione tecnologica in più                               | 2,30  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>11. Suppositori e ovuli (fino a 3 componenti e 4 operazioni tecnologiche, per 6 unità)</b>                                                             |                                                                      | 13,30 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                           | per ogni unità in più                                                | 0,60  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                           | per ogni unità in meno, sottrarre                                    | 1,10  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                           | per ciascun componente in più sul prezzo finale                      | 0,60  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                           | per ogni operazione tecnologica in più                               | 2,30  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>12. Colliri e preparazioni oftalmiche semisolide (fino a 2 componenti, 4 operazioni tecnologiche per un flacone fino a 10 mL o 10 g)</b>               |                                                                      | 31,65 | Camice monouso sterile, siringhe sterili, filtri per sterilizzazione, guanti sterili, cuffia monouso, mascherina monouso, calzari monouso.<br>Il costo dell'eventuale dispositivo di filtrazione o dei processi di sterilizzazione è incluso nel valore della colonna "Prezzo"                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                           | per ogni componente in più sul prezzo finale                         | 5,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                           | per ogni operazione tecnologica in più                               | 10,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>13. Soluzioni e sospensioni sterili (fino a 100 mL e 2 operazioni tecnologiche)</b><br><i>diluizione, miscelazione fino a 2 componenti già sterili</i> | ripartizione fino a 10 unità                                         | 53,00 | Camice monouso sterile, cuffia, guanti sterili, mascherina, calzari monouso, siringhe sterili di vario volume per prelievo, aghi (anche dotati di filtro se necessario), garze sterili, connettori, spike, filtri (se necessari), sacca/flacone/pompa elastomerica/siringa sterile da riempire, alcool al 70 (o analogo disinfettante ferri).<br>Il costo dell'eventuale dispositivo di filtrazione o dei processi di sterilizzazione è incluso nel valore della colonna "Prezzo" |
|                                                                                                                                                           | per ogni unità in più                                                | 0,40  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                           | per ciascun componente in più sul prezzo finale                      | 1,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                           | per ogni operazione tecnologica in più                               | 10,70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                           | per ogni 250 mL in più o frazioni                                    | 4,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                           |                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>14. Emulsioni sterili (fino a 100 mL e 2 operazioni tecnologiche)</b>                                                                                  | fino a 8 componenti                                                  | 65,00 | Camice monouso sterile, cuffia, guanti sterili, mascherina, calzari monouso, siringhe sterili di vario volume per prelievo, aghi (anche dotati di filtro se necessario), garze sterili, connettori, spike, filtri (se necessari), sacca/flacone/pompa elastomerica/siringa sterile da riempire, alcool al 70 (o analogo disinfettante ferri).<br>Il costo dell'eventuale dispositivo di filtrazione o dei processi di sterilizzazione è incluso nel valore della colonna "Prezzo" |
|                                                                                                                                                           | per ogni unità in più                                                | 0,40  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                           | per ciascun componente in più sul prezzo finale                      | 1,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                           | per ogni operazione tecnologica in più                               | 10,70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                           | per ogni 250 mL in più o frazioni                                    | 4,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>15. Triturazioni e diluizioni omeopatiche (1 componente e 3 operazioni tecnologici fino a 30 g o 30 mL)</b>                                                                                       | 11,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. |
| per ogni componente in più                                                                                                                                                                           | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |
| per ogni operazione tecnologica fino a un massimo di 100                                                                                                                                             | 0,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |
| Per ogni 30 g o 30 mL o frazioni in più                                                                                                                                                              | 0,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |
| <b>16. Pillole omeopatiche (fino a 2 componenti e 3 operazioni tecnologiche e fino 4 g)</b>                                                                                                          | 11,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. |
| per ogni componente in più                                                                                                                                                                           | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |
| per ogni operazione tecnologica in più fino a massimo 100                                                                                                                                            | 0,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |
| Per ogni 4 g in più                                                                                                                                                                                  | 0,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |
| <b>17. Per le operazioni di smaltimento e sanificazione</b><br>in caso di allestimento di preparazioni magistrali contenenti sostanze citotossiche, mutagene, teratogene, biologiche ed emoderivate. | 6,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |
| <b>NOTE</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                             | L'eccezione, anche se non è considerato componente e non è espressamente indicato in ricetta, va esplicitato in etichetta e tariffato senza essere conteggiato come componente aggiuntivo.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |
| <b>2</b>                                                                                                                                                                                             | La scelta dell/i contenitore/i primario/i è strettamente legata alla garanzia di qualità del farmaco allestito ed alla sicurezza nella manipolazione/somministrazione da parte dell'utente finale. Il contenitore viene tariffato al costo.                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
| <b>3</b>                                                                                                                                                                                             | Qualora sia necessario o espressamente richiesto dal medico ricorrere allo sconfezionamento di un medicinale industriale dotato di AIC, questo si considera come un componente della relativa forma farmaceutica allestita. Sulla ricetta o sul foglio di lavorazione si indica nome, lotto e data di scadenza del medicinale utilizzato che, esaurito o meno, si consegna all'utente unitamente al foglietto illustrativo. |                                                                                 |
| <b>4</b>                                                                                                                                                                                             | Per operazioni tecnologiche si intendono ad esempio, non in via esclusiva: pesata, misura volumetrica, dissoluzione, diluizione, miscelazione, ripartizione, riscaldamento, sterilizzazione, filtrazione, triturazione, polverizzazione, setacciatura, test analitici, misura del pH.                                                                                                                                       |                                                                                 |

